

SENATO DELLA REPUBBLICA
IX LEGISLATURA

(N. 1115-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI)

(RELATORE VELLA)

Comunicata alla Presidenza il 20 marzo 1985

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo e Scambio di note, firmato a Kuala Lumpur il 28 gennaio 1984

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro dei Trasporti

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 1985

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Malaysia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito si ispira agli indirizzi che il nostro Governo ha seguito in materia nei confronti dei paesi in via di sviluppo.

L'Accordo si prefigge di incentivare le relazioni economico-commerciali e i movimenti di capitali e di persone tra i due Paesi, tutelando alcune categorie di redditi di particolare interesse per i nostri operatori economici.

Per quanto riguarda in primo luogo i dividendi, vengono stabiliti dalla tassazione definitiva sul beneficiario nel paese di residenza, mentre rimane al nostro paese la facoltà di prelevare una ritenuta alla fonte sui medesimi. Qualora il sistema fiscale malese subisse delle modifiche e l'attuale imposta sui redditi e sulla distribuzione degli utili delle società dovesse essere sostituita con una imposta sulle società e con una specifica ulteriore imposta sui dividendi, l'aliquota di prelievo alla fonte sui dividendi fluenti a residenti italiani non potrà eccedere il 10 per cento.

Per quel che concerne invece gli interessi che provengono da uno Stato contraente e che sono pagati ad un residente dell'altro Stato, tale cespite è imponibile nello Stato di residenza del beneficiario; nel contempo rimane la facoltà di tassazione allo Stato nel territorio del quale tali interessi provengono, in conformità alla legislazione di detto Stato, per un'aliquota d'imposta non superiore al 15 per cento del loro ammontare lordo.

Viene stabilito altresì che gli interessi percepiti dai residenti italiani relativi a prestiti autorizzati o a prestiti a lungo termine non possano essere tassati con ritenuta alla fonte in Malaysia.

Gli interessi provenienti da uno dei due paesi e corrisposti al Governo dell'altro paese,

o ad un suo ente locale o ad altro ente o istituzione per prestiti concessi in base ad accordi intergovernativi vengono esentati dalla tassazione nel paese di provenienza.

Quanto ai canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente, essi sono imponibili nel paese di residenza del beneficiario, con la possibilità da parte dello Stato in cui si trova la fonte dei canoni di imporre una tassazione con aliquota non superiore al 15 per cento del loro ammontare lordo.

I compensi corrisposti ai residenti italiani da imprese di produzione in alcuni settori, quali ad esempio manifatture, costruzioni, ingegneria civile, elettricità ed idraulica, autorizzate dalle autorità della Malaysia in relazione allo sviluppo industriale del paese sono ivi esenti da imposta.

Il termine « canone » considerato dall'articolo 12 designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore, di brevetti, di marchi di fabbrica o di commercio, di disegni o di modelli di progetti di formule o di processi segreti, nonchè l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali commerciali o scientifiche.

Non sono compresi nel termine « canone » i compensi corrisposti per le pellicole cinematografiche o per le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive che trovano regolamentazione in un apposito Scambio di note che fissa il prelievo da parte dello Stato malese in un'aliquota non superiore al 15 per cento della *royalties* corrisposte ai residenti italiani.

In merito poi alla questione della doppia imposizione è stabilito che l'Italia possa includere nella base imponibile del contribuente elementi di reddito che sono imponibili in Malaysia, deducendo dalle imposte l'imposta malaysiana sui redditi. Viene precisato che l'ammontare della deduzione

non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

L'Accordo entrerà in vigore all'atto dello scambio degli strumenti di ratifica e sarà applicabile in Italia con riferimento ai redditi imponibili nel periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al 1° gennaio 1977 e nei successivi periodi d'imposta; in Malaysia, con riferimento ai redditi dell'anno

1977 o dell'anno contabile che termina non più tardi del 31 dicembre 1977 ed imponibili nell'anno di accertamento che inizia il 1° gennaio 1978 e nei successivi anni di accertamento.

L'Accordo si ritiene positivo per i rapporti economici tra i due Stati e per gli interessi dei nostri operatori in Malaysia: raccomando pertanto l'approvazione del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica da parte dell'Assemblea.

VELLA, relatore

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo e Scambio di note, firmato a Kuala Lumpur il 28 gennaio 1984.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.